



ASSOCIAZIONE PER GLI ESAMI PROFESSIONALI SUPERIORI DI
MAESTRO/MAESTRA NELL'INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE
DI MACCHINE E APPARECCHI

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di dirigente di produzione industriale*

del **22 SET 2020**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I dirigenti di produzione industriale sono specialisti comprovati nell'organizzazione e la direzione di gruppi di lavoro e/o di progetto interdisciplinari. Lavorano per imprese industriali che competono a livello nazionale e/o internazionale. Pianificano, gestiscono e migliorano continuamente le applicazioni di processo nel loro settore di competenza. Sono responsabili di una gestione economica delle risorse necessarie dal punto di vista personale, materiale e finanziario. Pensano in modo strategico, agiscono da imprenditori e hanno una visione d'insieme dei processi d'impresa.

1.22 Principali competenze operative

I dirigenti di produzione industriale

- **strutturano** l'organizzazione includendo gli obiettivi strategici e i cambiamenti nei processi d'impresa, nei mercati nelle tecnologie e nelle direttive legislative;
- **guidano** i quadri e i collaboratori in gruppi diversi per composizione e promuovono l'ulteriore sviluppo dei singoli e di tutto il gruppo, per rafforzare l'impresa sotto il profilo delle necessità di qualificazione e di innovazione;
- **gestiscono** l'intera produzione tenendo conto di tutti i mezzi e di tutte le risorse necessarie, decidono le mansioni del personale, ottimizzano l'impiego di macchinari, apparecchiature, materiali ed energia e definiscono i processi di produzione e il layout della produzione;
- **comunicano** con gli interlocutori diversi con competenza e capacità negoziale, in modo adeguato al livello e alle esigenze e impiegando i media necessari ai fini della comprensione;
- **gestiscono** progetti complessi e/o paralleli, pianificano e sorvegliano l'intero svolgimento del progetto e strutturano la comunicazione con tutte le istanze coinvolte;
- **gestiscono** la catena di approvvigionamento per la loro unità organizzativa specifica, dirigono il flusso delle merci e il processo di approvvigionamento, analizzano gli indicatori di approvvigionamento. Avviano per tempo le misure necessarie all'ottimizzazione e alla strutturazione sostenibile della catena del valore aggiunto;
- **assicurano** la gestione economica e finanziaria della loro unità organizzativa, decidono in base a informazioni di economia aziendale e contribuiscono al successo dell'impresa;
- **applicano** i processi di sostegno finalizzati alla minimizzazione dei pericoli e del rischio, alla manutenzione dell'infrastruttura e alla gestione sostenibile dei rifiuti. Avviano per tempo le misure adeguate per assicurare e incrementare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

1.23 Esercizio della professione

I dirigenti di produzione industriale esercitano autonomamente le loro attività e ne rispondono nei confronti dell'impresa. Come dirigenti si distinguono per il loro modo di procedere strutturato e metodico.

Sono molto disponibili al cambiamento e collaborano attivamente all'attuazione di strategie. Partecipano dal punto di vista organizzativo alla digitalizzazione e interconnessione dei flussi della creazione di valore.

Le loro competenze linguistiche sono orientate all'impresa e ai suoi mercati. Grazie alla loro esperienza professionale e alle competenze di economia aziendale e sociale acquisite rivestono un'importante funzione di quadro.

Garantiscono l'affidabilità e la qualità ottimale dei processi lavorativi, nel rispetto di tutte le condizioni quadro dell'impresa. Organizzano i turni di lavoro in modo ottimale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I dirigenti di produzione industriale danno un contributo imprenditoriale all'economia nazionale. Progettano l'utilizzo sostenibile delle risorse, agiscono secondo principi economici, sociali ed ecologici e contribuiscono con misure adeguate a un regime dei rifiuti completo e sostenibile. Si adoperano per una politica sociale dell'impresa sostenibile e consensuale, e per la sicurezza e la soddisfazione dei collaboratori.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione per gli esami professionali superiori di maestro/maestra nell'industria della costruzione di macchine e apparecchi (ACI).

I membri dell'ACI sono elencati nelle direttive.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 5 - 7 membri e nominata dalla direzione dell'ACI per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento del diploma;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine di consegna per la disposizione e la tesi di diploma;
- e) il termine di consegna per la tesi di diploma;
- f) il termine d'iscrizione;
- g) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) certificato di lingua o diploma di lingua per una lingua straniera;
- d) disposizione della tesi di diploma;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 4 anni di pratica professionale specifica dopo la conclusione della formazione professionale di base, di cui 2 anni in una funzione dirigenziale;
 - o
 - è in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 6 anni di pratica professionale specifica dopo la conclusione della formazione professionale di base, di cui 2 anni in una funzione dirigenziale;
 - o
 - dispone di un diploma di livello terziario e può dimostrare almeno 2 anni di pratica professionale specifica in una funzione dirigenziale;
- b) conosce una lingua straniera.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.4 Spese**
- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.
- 4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**
- 4.1 Convocazione**
- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 25 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 21 giorni prima della consegna della tesi di diploma o 21 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

| Parte d'esame | Tipo d'esame | Durata | Ponderazione |
|---|--|-----------------------|--------------|
| 1 Tesi di diploma | | | 2x |
| Posizione 1: Tesi di diploma | <i>scritto</i> | redatta in precedenza | |
| Posizione 2: Presentazione per la tesi di diploma | <i>orale</i> | ca. 12 min. | |
| Posizione 3: Intervista sul lavoro di diploma | <i>orale</i> | 30 min. | |
| 2 Lavoro di caso | <i>scritto</i> | 240 min. | 2x |
| 3 Situazioni d'azione | <i>orale (senza tempo di preparazione)</i> | 20 min. | 1x |
| Totale | | 302 min. | |

La parte d'esame 1 verte su una tesi di diploma concernente un problema complesso incontrato durante la pratica professionale, su una presentazione dei contenuti e delle conoscenze centrali esposti nella tesi di diploma nonché su un'intervista con domande sulla tesi di diploma e sulla presentazione. Vengono esaminate le competenze di tutti gli otto campi di competenze operative.

La parte d'esame 2 verte su un lavoro di caso scritto su un progetto di cambiamento aziendale complesso. Vengono esaminati i campi di competenze operative A «Strutturare l'organizzazione», B «Guidare di quadri e collaboratori», C «Gestire la produzione», F «Gestire la catena di approvvigionamento» e G «Assicurare la gestione dell'impresa e finanziaria». Il campo di competenza operativa E «Gestire di progetti complessi e/o paralleli» è esaminato in forma applicata.

La parte d'esame 3 verte su un colloquio in una situazione d'azione impegnativa di un dirigente. Vengono esaminati soprattutto le competenze del campo di competenza operativa D «Comunicare con gli interlocutori» insieme a B «Guidare di quadri e collaboratori» e F «Gestire la catena di approvvigionamento».

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se:
- la nota complessiva corrisponde almeno a 4.0;
 - le note delle parti d'esame 1, 2 e 3 corrispondono almeno a 4.0;
 - nessuna nota di una posizione è inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.

- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Dirigente di produzione industriale diplomata / Dirigente di produzione industriale diplomato**
 - **Diplomierete Produktionsleiterin Industrie / Diplomierter Produktionsleiter Industrie**
 - **Dirigeante de production industrielle diplômée / Dirigeant de production industrielle diplômé**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Industrial Production Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- ### **7.2 Revoca del diploma**
- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 La Direzione dell'ACI fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 La Direzione dell'ACI si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 17 dicembre 2009 concernente l'esame professionale superiore di Maestro nell'industria e Maestra nell'industria è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 17 dicembre 2009 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2022.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Dietikon, 17 settembre 2020

ASSOCIAZIONE PER GLI ESAMI PROFESSIONALI SUPERIORI DI
MAESTRO/MAESTRA NELL'INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE
DI MACCHINE E APPARECCHI


Diego Frieden, Vicepresidente ACI

Il presente regolamento è approvato.

Berna, *22 settembre 2020*

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua